

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI AL BESTIAME, ALLE COLTURE E ALLE COSE DALLA FAUNA SELVATICA NEL PARCO

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 15, c.3, della L. 394/94 e dell'art. 34, c. 1, della L.R. 29/97, le modalità per l'accertamento, la valutazione, la liquidazione del risarcimento dei danni provocati al bestiame, alle colture e alle cose dalla fauna selvatica e inselvatichita all'interno della perimetrazione del Parco e per una fascia esterna di 100 metri così come prevista dall'art. 10 della L. R. 43/82.

Art. 2 Danni ammessi a risarcimento

Sono individuate le seguenti tipologie dei prodotti danneggiati:

- a) colture erbacee: impianti di prati-pascoli; colture foraggere, cerealicole, industriali, oleaginose e proteoleaginose; colture orticole.
- b) colture arboree in attualità di coltivazione: vigneti, oliveti, noccioleti, frutteti, castagneti da frutto; rimboschimenti fino a cinque anni dall'impianto.

Le tipologie delle opere danneggiate ammesse a risarcimento del danno sono le seguenti:

- a) apprestamenti di allevamento vegetale o animale.
- b) impianti aziendali di irrigazione.
- c) opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree.
- d) piccole opere di sistemazione idraulico-agrarie e di regimazione delle acque (terrazze, gradoni, lunette, arginature, fossetti, palificazioni, ecc).

Per danno al patrimonio zootecnico deve intendersi la perdita definitiva di animali da allevamento per aggressione della fauna selvatica o inselvatichita.

Art. 3 Danni non ammessi a risarcimento

Non sono ammessi a risarcimento i danni:

- a) relativi ad altre tipologie di superfici boscate;
- b) relativi a coltivazioni non consentita dal Parco;
- c) alle produzioni orticole, frutticole nonché alle colture di particolare pregio a carattere intensivo per le quali non siano state rese operative le misure di protezione eventualmente indicate dall'Ente Parco;
- d) relativi a terreni abbandonati;
- e) causati al patrimonio zootecnico verificatisi in luoghi o in periodi in cui sia vigente il divieto di pascolo e nei casi di assenza della carcassa dell'animale morto o in presenza di resti dell'animale insufficienti per poter procedere alla regolare certificazione e alla redazione del verbale di accertamento dei danni.
- f) danni arrecati e o denunciati trascorsa la normale epoca di raccolta rilevabile dall'avvenuta raccolta zonale.

Art. 4 Stima dei danni

Danni alle colture cerealicole, foraggere ed ai pascoli permanenti:

- a) Danni alla semina.

Se il danno accertato risulta interessare una quota superiore al 60% della superficie investita dalla coltura deve essere ammessa la risemina e il risarcimento è corrispondente al costo delle sementi e della manodopera necessaria al ripristino della coltivazione.

Se il danno interessa meno del 60% della superficie investita dalla coltivazione il risarcimento

viene calcolato sulla base di:

- I. Valutazione economica del prodotto sul campo fornita dai Mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competente o comunicati dal tecnico incaricato dal Parco sulla scorta dei prezzi correnti di mercato con riferimento all'epoca di raccolta;
 - II. Entità della superficie danneggiata;
 - III. Produzione media zonale.
- b) Danni in fase di maturazione delle colture.

Viene ammesso a risarcimento la perdita di prodotto in fase di maturazione detraendo dal valore stimato della produzione media probabile attesa il costo delle spese di raccolta e condizionamento non ancora sostenute per la commercializzazione.

Nei casi intermedi il risarcimento va commisurato alle spese colturali sostenute fino al momento del danno al netto della quota valutata utile per colture praticabili in sostituzione, maggiorata della aspettativa reddituale qualora non sia praticabile la sostituzione.

Danni alle colture orticole.

L'ammontare del risarcimento è determinato sulla base dei criteri precedenti relativi a:

- a) superficie danneggiata;
- b) prezzo del prodotto;
- c) produzione media zonale.

Danni alle colture arboree in attualità di coltivazione.

Se il danno è tale da consigliare la sostituzione di piante, l'ammontare del risarcimento viene calcolato sulla base delle sostituzioni messe a dimora, incrementato di un valore, calcolato sulla base dei criteri precedenti, pari alla perdita di prodotto.

Danni a rimboschimenti fino a cinque anni dall'impianto.

Se si verifica la necessità di sostituzioni parziali nella piantagione danneggiata il risarcimento viene calcolato sulla base del costo delle sostituzioni messe a dimora.

In tutti i casi nei quali c'è stato un danneggiamento al cotico erboso verrà corrisposto un risarcimento equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino, secondo il prezzario regionale, il risarcimento avverrà successivamente ai lavori di ripristino.

Per i danni alle opere la stima del danno è determinata sulla base di apposita perizia tecnica.

Danni alle produzioni zootecniche.

Il risarcimento per i danni al bestiame è quello definito dalla Regione Lazio in base al valore per specie, razza, età e caratterizzazione oggettive, compresa l'iscrizione al libro genealogico.

Art. 5 Entità del danno ed eventuali indennizzi

Non sono ammessi a risarcimento danni stimati di valore inferiore a £ 100.000.

Qualora, nel corso dello stesso ciclo di produzione, il danneggiato abbia presentato più domande di risarcimento, ciascuna per un valore inferiore a £ 100.000, l'Ente Parco, a tacitazione di possibili controversie, può indennizzare lo stesso per un importo comunque non superiore alla somma dei danni stimati se di valore superiore a £ 100.000.

Art. 6 Incentivi per la prevenzione dei danni

Nei limiti delle risorse previste nel proprio bilancio l'Ente Parco finanzia, fino al 100% delle spese, l'acquisto di materiali e attrezzature per la realizzazione di azioni e interventi atti a eliminare o ridurre lo stato di rischio di danno al patrimonio zootecnico e alle colture agricole e al ripristino delle medesime.

L'Ente Parco, con la collaborazione dei guardiaparco, provvede a informare gli interessati relativamente alle misure atte a prevenire i danni all'agricoltura e alla zootecnia.

Art. 7 Denuncia di constatazione del danno

Chiunque subisca un danno e intende avvalersi del risarcimento previsto dal presente regolamento deve sottoscrivere e presentare apposito modulo di denuncia di danno subito presso l'Ufficio Vigilanza del Parco entro i due giorni successivi alla scoperta del danno.

La denuncia deve contenere tutti gli elementi contenuti nel modulo. L'assenza di uno solo degli elementi o degli allegati obbligatori se non consente a chi di competenza di effettuare il sopralluogo o una appropriata valutazione del danno rende nulla la denuncia. La denuncia deve altresì contenere l'attestazione che il danneggiato non sia assicurato contro il tipo di danno denunciato e non abbia avanzato analoga richiesta d'indennizzo ad altro ente pubblico nonché l'impegno a non avanzarne.

In caso di danni alle colture il danneggiato, al fine di consentire l'accertamento del danno, deve astenersi dal procedere a operazioni sulla coltura danneggiata che impediscano l'accertamento del danno per almeno sette giorni successivi alla presentazione della denuncia.

Qualora l'interessato comunichi che sia possibile effettuare le operazioni di risemina il tecnico interessato provvederà a verificare l'avvenuta esecuzione di risemina e provvede a formulare la proposta di risarcimento al Parco, entro i successivi quindici giorni.

In caso di coltivazioni in avanzato sviluppo vegetativo, il danneggiato è tenuto obbligatoriamente a comunicare la presunta data di raccolta con almeno dieci giorni di anticipo.

Art. 8 Accertamento e valutazione del danno

Il Parco, per le operazioni di accertamento e verifica della stima del danno, si potrà avvalere dei Servizi Tecnici dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. per i danni al patrimonio zootecnico, del Settore Decentrato Agricoltura per danni alle coltivazioni agrarie e al patrimonio boschivo.

Il Parco può altresì avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni o disciplinari, di tecnici abilitati di comprovata e documentata esperienza nel settore.

Il soggetto incaricato redige un verbale contenente i dati della denuncia, l'accertamento del danno, la valutazione e le altre necessarie informazioni.

Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale di accertamento e valutazione del danno, ricevendone copia, questo costituisce richiesta formale e motivata di risarcimento.

Art. 9 Liquidazione del danno

L'Ente Parco liquida il risarcimento all'avente diritto che rilascia idoneo documento formale di ricevuta entro 90 giorni dall'evento dannoso.

In caso di mancata accettazione del risarcimento accertato ai sensi dell'articolo precedente, una nuova valutazione viene effettuata da una Commissione formata dal Direttore del Parco, dal Responsabile amministrativo del Parco, da un perito esperto in materia.

I risarcimenti relativi a danni accertati vengono liquidati secondo l'ordine temporale di ricevimento delle denunce.

I risarcimenti non liquidabili nell'esercizio cui il danno è riferito per carenza di fondi nel capitolo di bilancio diventano prioritari nell'esercizio seguente e devono essere liquidati entro il primo trimestre utile.

Art. 10 Norma transitoria e finale

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il favorevole esito del controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 126 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.